



DETERMINAZIONE N. 318/2020

Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 104/2019 e Comunicazione di archiviazione n. 104/2019 riguardante la Segnalazione all'Ufficio del Difensore civico per il digitale n. 104/2019 prot. n. 11769 del 11/09/2019.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Suppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'Agenzia per l'Italia Digitale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, con il quale l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto in via provvisoria il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire al medesimo elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove , tra l'altro, si prevede che, "Al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 104/2019 del 10/09/2019 acquisita al prot. n. 11769 del 11/09/2019, relativa alla mancata risposta ad una richiesta di accesso civico generalizzato;

ESAMINATA la Trattazione n. 104/2019, predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale relativa agli elementi in base ai quali la segnalazione risulta non rientrante nelle funzioni attribuite, all'Ufficio del Difensore civico per il digitale, in quanto non concernente presunte violazioni di norme ICT, con conseguente proposta al Difensore civico per il digitale di disporre l'archiviazione della segnalazione dandone comunicazione al Segnalante;

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione predisposta dal Difensore civico per il digitale, a seguito della richiamata Trattazione n. 104/2019, con la quale, si condivide la proposta prevista nella Trattazione di ritenere che quanto segnalato non rientri nelle funzioni attribuite all'Ufficio del difensore civico, con conseguente comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione, e conseguente comunicazione al Segnalante;

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 104/2019 e Comunicazione di archiviazione di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.



Segnalazione n.104/2019 - Trattazione

**Amministrazione segnalata: Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (Uncem nazionale)
/- Uncem regionale del Piemonte- Qualificazione tematica: Altro - Protocollo n.11769 del
11/09/2019.**

Il Segnalante espone la seguente questione:

“Il 14 agosto 2017 è stata inviata, senza mai ricevere risposta, richiesta di accesso civico generalizzato (D.Lgs. 33/2013) a Uncem nazionale. Il 22 gennaio 2018 la mancata risposta è stata segnalata al Difensore civico del Piemonte, che s’è dichiarato incompetente. Il 25 luglio 2019 identica segnalazione è stata inoltrata (tutte le comunicazioni sono avvenute tramite pec e sono in possesso di ricevute e notifiche d’avvenuto recapito) a Uncem regionale Piemonte. A oggi, nonostante la legge, tale associazione con soci enti pubblici risulta inadempiente all’accesso civico, che peraltro non compare sui rispettivi portali istituzionali.”.

Si premette che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell’Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L’Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l’articolo 17, comma 1-quater del Codice dell’Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l’uso delle tecnologie, l’identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell’informazione.

Si specifica, peraltro, che il Difensore civico per il digitale non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell’espletamento dell’attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l’erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l’Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Venendo al merito della questione segnalata, dall’esame preliminare di quanto rappresentato dal Segnalante, anche fini di inquadramento della questione posta, si osserva quanto segue.

Innanzitutto il soggetto segnalato non è unico, bensì duplice, ossia: l'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani" (che, in base al suo statuto, rientra tra le "associazioni nazionali degli Enti locali" ed è l'organizzazione nazionale unitaria che raggruppa e rappresenta i comuni interamente e parzialmente montani le comunità montane e le Unioni di comuni montani) e, al tempo stesso, la sua emanazione territoriale per la regione Piemonte (Uncem Piemonte).

In secondo luogo inoltre, al di là dei profili legati alle caratteristiche ed alla natura soggettiva degli enti segnalati, con riferimento all'oggetto della segnalazione si osserva che il suo contenuto non riguarda una violazione di norme del Codice dell'Amministrazione digitale o di altre norme in materia ICT, bensì l'asserito mancato rispetto della normativa riguardante "l'accesso civico generalizzato" (c.d. "Freedom of information Act" o "FOIA" che è istituito introdotto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, di modifica del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ("riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

A tal riguardo si evidenzia inoltre come la Circolare n. 2 /2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, avente ad oggetto l'Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato" ha chiarito, al paragrafo 4.3, che *"Ai sensi dell'art. 5, c. 7, d.lgs. n. 33/2013, "nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine (...), il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza".*

In base a quanto appena esposto, si propone che il Difensore civico ritenga quanto segnalato come non rientrante nelle funzioni ad esso attribuite.

Pertanto si propone di disporre l'archiviazione della segnalazione, dandone comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza, qualora nulla osti, di procedere all'archiviazione della medesima dandone comunicazione al Segnalante.

12/02/2020

Raffaele Montanaro



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Comunicazione relativa alla Segnalazione n. 104/2019 - Amministrazione segnalata: Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (Uncem nazionale) /Uncem regionale del Piemonte- Qualificazione tematica: Altro - Protocollo n.11769 del 11/09/2019

Gent.mo Segnalante, si riporta quanto da Lei rappresentato

" Il 14 agosto 2017 è stata inviata, senza mai ricevere risposta, richiesta di accesso civico generalizzato (D.Lgs. 33/2013) a Uncem nazionale. Il 22 gennaio 2018 la mancata risposta è stata segnalata al Difensore civico del Piemonte, che s'è dichiarato incompetente. Il 25 luglio 2019 identica segnalazione è stata inoltrata (tutte le comunicazioni sono avvenute tramite pec e sono in possesso di ricevute e notifiche d'avvenuto recapito) a Uncem regionale Piemonte. A oggi, nonostante la legge, tale associazione con soci enti pubblici risulta inadempiente all'accesso civico, che peraltro non compare sui rispettivi portali istituzionali."

Si premette che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione. Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Venendo al merito della questione segnalata, dall'esame di quanto da Lei rappresentato, emerge che la questione non riguarda una violazione di norme del Codice dell'Amministrazione digitale o di altre norme in materia ICT, bensì aspetti che ricadono nella disciplina normativa relativa alla trasparenza dell'azione amministrativa.

Pertanto, si è ritenuto che quanto segnalato non rientri nelle funzioni attribuite al Difensore civico per il digitale, con conseguente archiviazione della Segnalazione.

Cordiali saluti

Massimo Macchia